

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 768 del 19.07.2024

Estensore: *Bisogno*

DIRITTI REALI – COMUNIONE ORDINARIA – DIVISIONE – BENI INDIVISIBILI –
ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE – VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE

La disciplina in tema di divisione, applicabile a quella ordinaria in forza del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c., impone, ai sensi dell'art. 718 c.c., di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, mentre la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene nel caso in cui la stessa non sia possibile. Tale disposizione normativa individua come soluzioni alternative l'attribuzione al dividendo che ne faccia richiesta, e, in mancanza, la vendita del bene, e dispone inoltre di preferire l'attribuzione dell'intero compendio non divisibile al comunista titolare di quota maggiore ovvero ai coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Nondimeno, il Giudice ha la facoltà di eseguire una valutazione discrezionale orientata dal prudente apprezzamento di ragioni di opportunità, e, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, può assegnare il bene altresì al comunista titolare di una quota minore, salvo l'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione.